SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1999, n. **535.**

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1999.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1999 . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999.

Autorizzazione al Ministero della giustizia ad assumere personale da destinare agli uffici giudiziari, a norma dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1999.

Determinazione dotazione organica, individuazione beni, risorse finanziarie, strumentali ed organizzative del Dipartimento dell'aviazione civile . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1999.

Sostituzione di un componente del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni . . . . Pag. 16

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1999.

Proroga dell'incarico conferito al commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno» . . . . Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 gennaio 2000.

Rimodulazione del programma dell'ordinanza n. 2621 del 1º luglio 1997 concernente interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia . . . . Pag. 18

ORDINANZA 20 gennaio 2000.

Revoca della somma di L. 701.364.831 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 di rep. del 12 aprile 1991 concernente ulteriori finanziamenti per parziali completamenti di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo. (Ordinanza n. 3034) . . . . Pag. 19

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 19 gennaio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 1999 e rideterminazione del numero del capitolo relativo alla spesa per interessi di buoni ordinari del Tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000. Pag. 19

DECRETO 21 gennaio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 gennaio 2000 . . . . Pag. 20

DECRETO 21 gennaio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni. . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 23 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Elpidha», in Roma . . . . Pag. 21

DECRETO 23 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Giorgio martire», in Roma . . . . Pag. 21

DECRETO 28 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Aura», in Grumento Nova . . . . Pag. 22

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 12 gennaio 2000.

Proroga del termine di cui al decreto ministeriale 29 luglio 1999 riguardante la pesca a strascico per le imbarcazioni dell'isola di Lampedusa . . . . Pag. 22

DECRETO 12 gennaio 2000.

Proroga dei nulla-osta relativi alle unità per la pesca marittima nelle fasi della loro costituzione . . . . Pag. 23

Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 dicembre 1999.

Sospensione del termine per la presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali . . . . Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università. . . . . . . Pag. 24

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 7 gennaio 2000, n. **1/2000.**

Legge 3 agosto 1999, n. 265 - Adeguamento statutario. Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 26

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo» . . . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina» . . . . Pag. 26

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 24 gennaio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 27

Istituto nazionale di statistica:

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 ..... Pag. 27

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) .... Pag. 39

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante: «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2000) Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18/L

LEGGE 29 dicembre 1999, n. **534.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997.

00G0022

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1999.

Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 13 del 28 ottobre 1999 della Commissione ex art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270.

00A0474

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1999.

Modificazioni ed integrazioni al programma degli interventi per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396.

00A0529

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

178º Aggiornamento del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

00A0389

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1999, n. **535.**

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113;

Visto, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-*bis,* del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20, 22;

Vista la legge 30 giugno 1975, n. 396, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133, della Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere *a)* e *b).*

2. Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore presente non accompagnato», s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

3. Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore accolto», s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

4. Per «rimpatrio assistito» si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorita giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

5. Per «testo unico» si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999.

6. Per «Comitato» si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico.

Capo II

COMITATO PER I MINORI STRANIERI

Art. 2.

Compiti del Comitato

1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Ai fini del comma 1, il Comitato:

a) vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;

b) coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;

c) delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

d) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera *c);*

e) accerta lo *status* del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5;

f) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;

g) in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;

h) definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera *c);*

i) provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalità previste dall'articolo 5.

3. Il Comitato può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

Art. 3.

Costituzione ed organizzazione del Comitato

1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da nove rappresentanti:

- uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- uno del Ministero degli affari esteri;
- uno del Ministero dell'interno;
- uno del Ministero della giustizia;
- due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- uno dell'Unione province italiane (UPI);
- due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.

2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.

3. Il Comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessità e almeno una volta ogni trimestre.

4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.

6. In caso di necessità, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.

Art. 4.

Strumenti operativi

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri può finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. È autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori

stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.

3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso ai dati è consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente del Comitato, può autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici, per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonché ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati è altresì consentito all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia.

4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.

Capo III

CENSIMENTO E ACCOGLIENZA DEI MINORI PRESENTI NON ACCOMPAGNATI

Art. 5.

Censimento

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.

2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata.

3. L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

Art. 6.

Accoglienza

1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.

2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.

Art. 7.

Rimpatrio assistito

1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.

2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.

3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito.

Capo IV

INGRESSO E SOGGIORNO DEI MINORI ACCOLTI

Art. 8.

Ingresso

1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c),* presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.

2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione è data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

3. La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.

4. Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.

5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine è di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.

6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

Art. 9.

Soggiorno

1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 33, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 agosto 1998, n. 191, s.o.), come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, è il seguente:

«Art. 33 *(Comitato per i minori stranieri)*. — 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo

del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiugimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in Paese terzo.

2-*bis.* Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo».

Note alle premesse:

— Per il titolo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, si veda in nota al titolo.

— La Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 luglio 1997, n. C 221/23.

— La legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'11 giugno 1991, n. 135, s.o. Il testo degli articoli 2, 20 e 22 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari».

«Art. 20. — 1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica».

«Art. 22. — 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Per la legge 27 maggio 1991, n. 176, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 gennaio 1997, n. 5, s.o. Il testo dell'art. 22 è il seguente:

«Art. 22 *(Dati sensibili).* — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 45 *(Fondo nazionale per le politiche migratorie).* — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000».

00G0029

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1999.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1998, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1999, con il quale è stata autorizzata un'altra emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1999;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma relativo al 1999 con ulteriori emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1999, delle seguenti carte valori postali:

intero postale celebrativo dei Campionati mondiali di deltaplano;

francobolli celebrativi del centenario della fondazione della F.I.A.T.;

francobolli commemorativi di Goffredo Mameli, nel 150° anniversario della morte e in occasione del 150° anniversario della Repubblica Romana;

francobolli celebrativi del bicentenario dell'invenzione della «pila» ad opera di Alessandro Volta;

francobolli celebrativi del centenario della posa in vetta al monte Rocciamelone della statua di Nostra Signora della Neve;

francobollo di solidarietà con sovrapprezzo a favore della «Missione Arcobaleno», da destinare all'assistenza delle popolazioni coinvolte nella crisi in atto nelle zone di guerra dell'area balcanica;

francobolli dedicati al progetto «Il francobollo nostro amico», orientamento al collezionismo filatelico;

francobolli celebrativi del Parlamento europeo, nel XX anniversario delle prime elezioni.

Art. 2.

Con separati provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999
Registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 127

00A0554

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999.

Autorizzazione al Ministero della giustizia ad assumere personale da destinare agli uffici giudiziari, a norma dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999, nella misura dell'1,5 per cento del numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997 e, al comma 3, la determinazione, con deliberazione trimestrale del Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni presso le singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 4 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici con organico superiore alle duecento unità;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1998, in data 3 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, in data 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1999 e in data 22 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999;

Viste le note del Ministro della giustizia nelle quali viene manifestata la inderogabile necessità di immettere tempestivamente in servizio settecentododici unità di personale amministrativo, per non pregiudicare l'operatività e la funzionalità degli uffici giudiziari nella fase di avvio della riforma del giudice unico di primo grado, che avrà attuazione a decorrere dal 2 gennaio 2000;

Considerato che i rappresentati motivi d'urgenza richiedono l'autorizzazione, con carattere prioritario, della immediata immissione di nuovo personale aggiuntivo rispetto a quello già in servizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere cinquecentosettanta unità da destinare agli uffici giudiziari, al fine di garantire l'avvio della riforma del giudice unico di primo grado, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2000.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti alla data del 31 dicembre 1999, nonché del contingente di assunzioni autorizzato con il presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 27

00A0597

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1999.

Determinazione dotazione organica, individuazione beni, risorse finanziarie, strumentali ed organizzative del Dipartimento dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 9 e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la quale è stato istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, con il quale è stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1998, n. 202, in attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 148-T del 28 dicembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1999, registro n. 1, foglio n. 15, disciplinante l'articolazione dei Dipartimenti e dei servizi del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 22-T del 18 febbraio 1999, registrata dalla Corte dei conti in data 10 marzo 1999, registro n. 1, foglio n. 104, finalizzata ad assicurare continuità all'azione amministrativa relativa alle funzioni assegnate all'ENAC ed al Dipartimento dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 5/T del 27 gennaio 1999, registrato all'Ufficio centrale del bilancio in data 11 febbraio 1999, con cui sono state assegnate al dirigente generale capo del Dipartimento dell'aviazione civile e titolare del centro di responsabilità amministrativa 3-Aviazione civile, per il presente anno 1999, in termini di competenza e di cassa, le risorse finanziarie dei capitoli di bilancio — spese correnti e spese in conto capitale — di pertinenza del medesimo centro di responsabilità amministrativa 3-Aviazione civile, di cui alla tabella 10 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, come da decreto 30 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 41/T del 24 marzo 1999, con cui, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. *a),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è stato, tra l'altro, individuato per il centro di responsabilità amministrativa Dipartimento dell'aviazione civile, in relazione al processo di riassetto ordinamentale in atto, l'obiettivo prioritario, passaggio di competenze e funzioni gestionali all'ENAC e organizzazione della struttura del Dipartimento dell'aviazione civile;

Visto il decreto interministeriale n. 95-T del 9 agosto 1999, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1999, registro n. 02, foglio n. 323, con il quale è stata fatta una prima assegnazione di risorse finanziarie all'ENAC;

Considerato che l'art. 2, comma 3, del sopracitato decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adattarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, in relazione alle funzioni attribuite, l'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile;

Visto il verbale della riunione della Conferenza di servizi appositamente istituita tenutasi in data 16 settembre 1999;

Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organico del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione è composto da centoventi unità di personale, da individuarsi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, tra i dipendenti appartenenti ai ruoli della soppressa Direzione generale aviazione civile, o comunque in servizio, alla data del 1° settembre 1999 presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, e ripartito, conformemente alle previsioni del decreto ministeriale n. 148-T del 28 dicembre 1998, secondo quanto indicato nella tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. L'organico del Dipartimento dell'aviazione civile, determinato in relazione alle funzioni attribuite, è coperto con le modalità di seguito riportate nell'ordine indicato:

a) opzione volontaria, da manifestarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) assegnazione d'ufficio, in relazione alle funzioni attribuite al Dipartimento dell'aviazione civile.

2. Per i posti eventualmente non coperti con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, si provvede mediante procedure di mobilità.

3. È costituita un'apposita commissione di tre membri, nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, composta dal capo del Dipartimento dell'aviazione civile e dal direttore generale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, nonché da un presidente designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

4. La commissione di cui al comma precedente, sulla base delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 250/1997 e dei successivi provvedimenti applicativi, nonché conformemente alle procedure indicate ai commi 1 e 2, individua, entro sessanta giorni dall'insediamento, il contingente assegnato al Dipartimento dell'aviazione civile, tenuto conto della dotazione fissata nella tabella di cui all'allegato *A*.

Art. 3.

1. I beni e le risorse strumentali ed organizzative del Dipartimento dell'aviazione civile, in relazione alle funzioni attribuite, sono individuati nell'allegata tabella *B*.

Art. 4.

1. Fino al 31 dicembre 1999 le spese di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile da imputare sui capitoli di bilancio di pertinenza del centro di responsabilità aviazione civile, dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1999, continuano ad essere liquidate dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base delle risultanze istruttorie attestate dal direttore generale dell'Ente.

2. Fino al definitivo trasferimento delle risorse umane e finanziarie a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, le spese relative al personale continuano ad essere liquidate, secondo le procedure del precedente comma, dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 1

TABELLA *A*

ORGANICO DIPARTIMENTO AVIAZIONE CIVILE

Dirigenti generali	3
Dirigenti	10
Area C	55
Area B	45
Area A	7
Totale organico	120

TABELLA *B*

BENI, RISORSE STRUMENTALI E ORGANIZZATIVE

Autoreparto di Ciampino ed annessa officina.

Sede (cfr. planimetria allegata) di piazzale degli Archivi, 41, Roma, secondo la situazione giuridica vigente e la ripartizione, da concordarsi da parte dei responsabili delle strutture del Dipartimento dell'aviazione civile e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile in base alle funzioni attribuite, comprensiva di tutti gli arredi (che saranno successivamente definiti in apposito elenco secondo la normativa vigente).

Libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annua delle *Gazzette Ufficiali* e degli atti normativi della Repubblica italiana, dei bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficiali, costituenti la dotazione degli uffici della ex D.G.A.C., nonché della biblioteca situata a piazzale degli Archivi, 41, Roma, secondo la ripartizione da concordarsi dai responsabili delle strutture del Dipartimento dell'aviazione civile e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile in base alle funzioni attribuite.

Autovetture, secondo la ripartizione da concordarsi dai responsabili delle strutture del Dipartimento dell'aviazione civile e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile in base alle funzioni attribuite.

PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA TAB. *B*

LOCALI RISERVATI ALLA DIREZIONE GENERALE
DELL'AVIAZIONE CIVILE NEL PALAZZO DELL'EX MOSTRA CORPORAZIONI
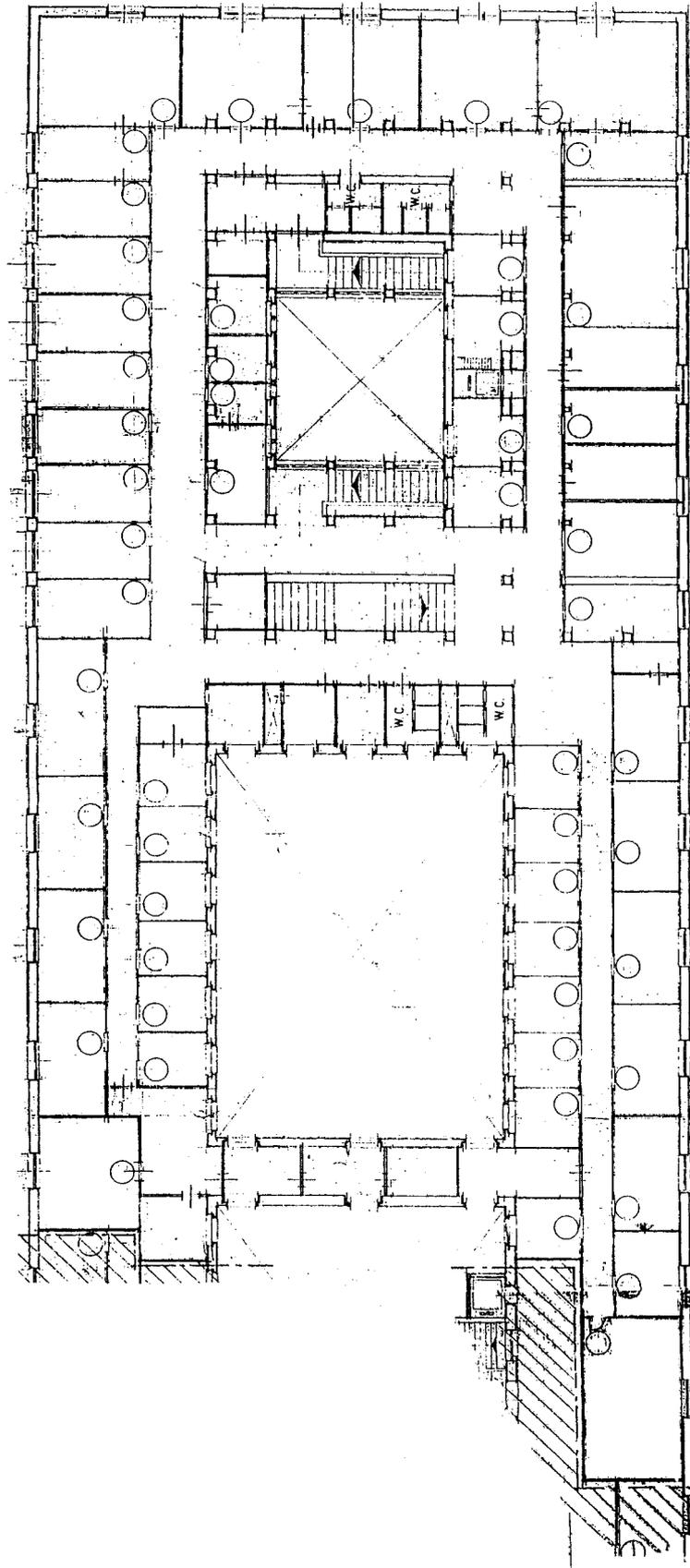
PRIMO PIANO

PIANO RIALZATO
W.C.
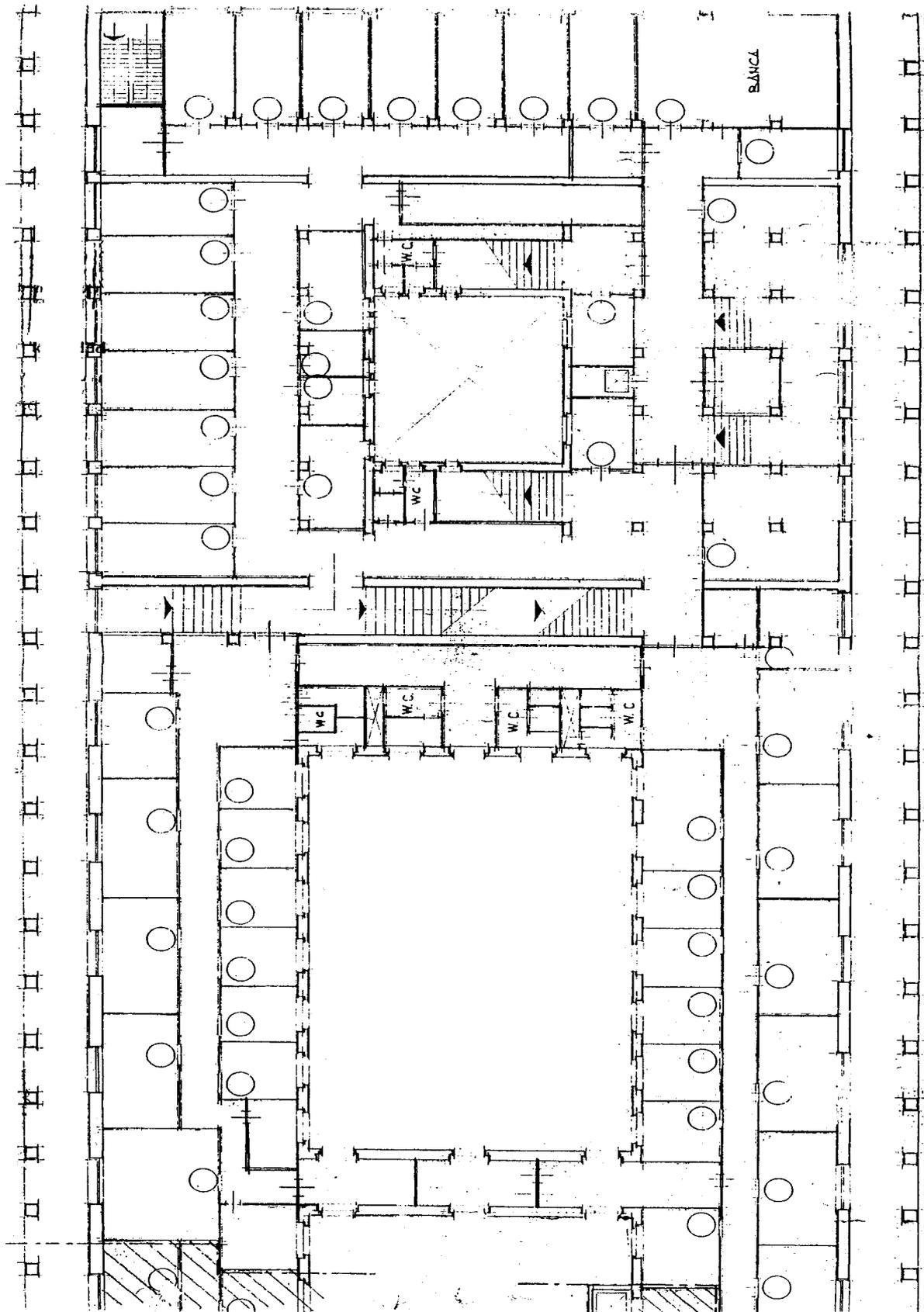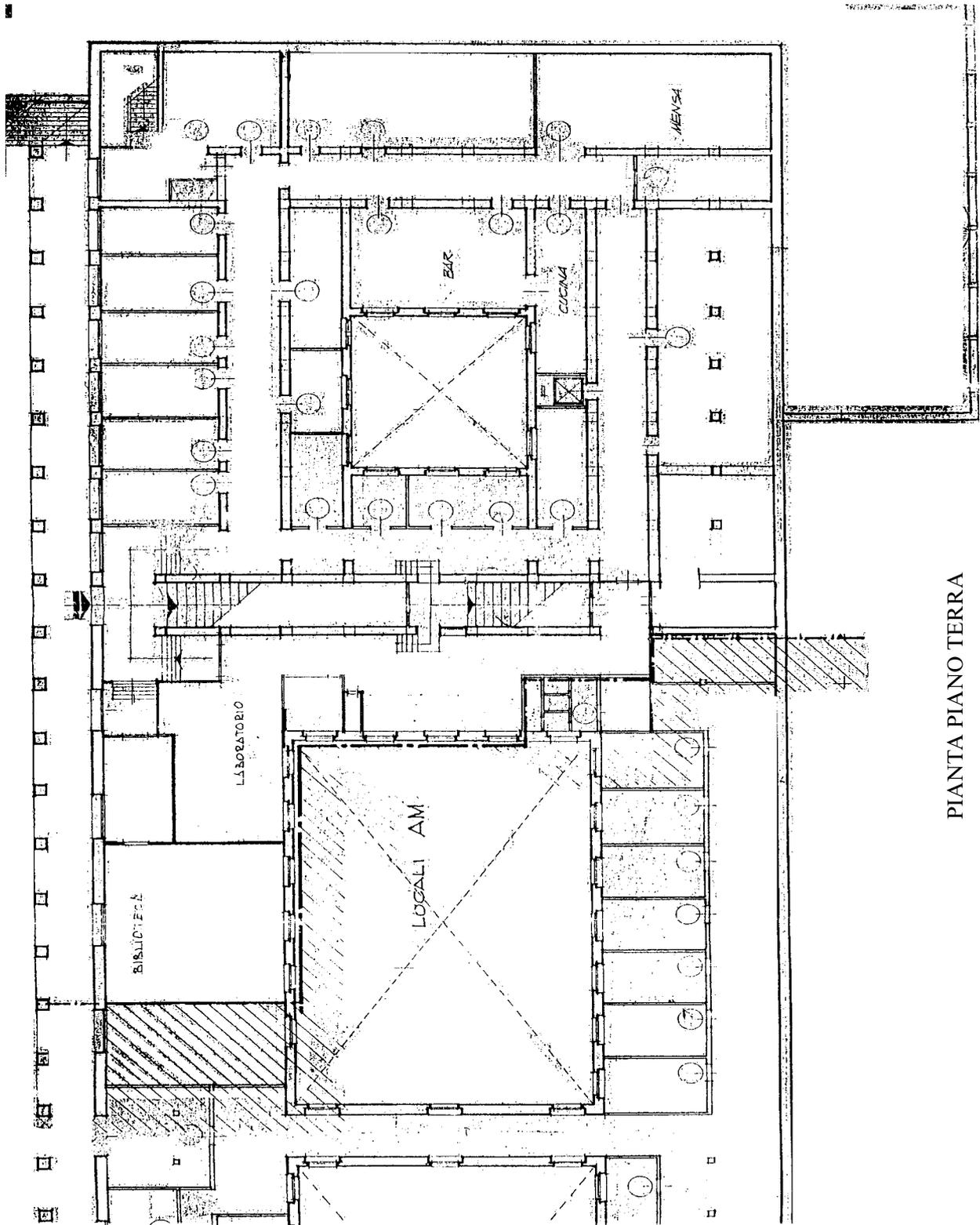
MENSA
BAR
CUCINA
LABORATORIO
LOCALI AM
BIBLIOTECA
PIANTA PIANO TERRA

00A0553

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1999.

Sostituzione di un componente del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 31 della legge n. 400/1988;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 50, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1997, con il quale è stato nominato il comitato direttivo della richiamata Agenzia;

Considerato che il prof. Umberto Romagnoli, componente designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ha rassegnato le dimissioni da componente del comitato direttivo della Agenzia medesima;

Ravvisata la necessità di nominare un nuovo componente in sostituzione del prof. Romagnoli;

Vista la nota in data 19 novembre 1999, con la quale il Ministro per la funzione pubblica ha comunicato che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha designato, nella seduta del 21 ottobre 1999, il prof. Mario Ricciardi quale componente del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in sostituzione del prof. Romagnoli;

Decreta:

Articolo unico

1. Il prof. Mario Ricciardi, professore associato confermato di relazioni industriali presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna, è nominato componente del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in sostituzione del prof. Umberto Romagnoli, fino alla durata in carica del comitato stesso.

Roma, 14 dicembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 4

CURRICULUM VITAE del prof. MARIO RICCIARDI

Nato a Reggio Emilia il 4 giugno 1948, laureato in scienze politiche.

Professore associato confermato di relazioni industriali presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Professore di diritto sindacale presso la Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica (Spisa) dell'Università di Bologna.

Professore di contrattazione collettiva presso la Scuola di specializzazione in relazioni industriali dell'Università di Bologna.

Vice presidente dell'Associazione italiana per lo studio delle relazioni industriali dal 1990 a1 1998.

Membro della redazione delle riviste: «Lavoro e diritto», «Diritto delle relazioni industriali», «Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni».

Coordinatore del corso per esperti latino americani in problemi del lavoro organizzato dall'Organizzazione internazionale del lavoro, dall'Università di Bologna e dall'Università di Castilla La Mancha.

Autore di diverse monografie e di saggi sui problemi del lavoro e sindacali, con particolare riferimento ai problemi del lavoro pubblico.

Relatore a convegni internazionali.

Di recente, ha partecipato alla redazione di un protocollo di partecipazione in Telecom Italia Mobile.

Dall'inizio del 1998 è consulente dell'Aran. In tale veste ha partecipato alle trattative per la stipulazione del contratto del comparto scuola e dei comparti università e ricerca per la stipulazione di un accordo per il telelavoro. Attualmente è membro della delegazione per i comparti università, ricerca, e dirigenti area 1.

00A0555

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1999.

Proroga dell'incarico conferito al commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000 — tra l'altro — lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 9 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1999, con la quale il prof. Marco Vitale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario delegato per il coordinamento e l'utilizzo — anche in deroga alle vigenti disposizioni normative — dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno» e destinati ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1999, con la quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999 l'incarico conferito al prof. Marco Vitale;

Considerato che il suddetto incarico verrà a scadenza il 31 dicembre 1999;

Ravvisata la necessità di far giungere a conclusione i programmi già in essere e quelli che verranno finanziati sino ad esaurimento delle somme disponibili;

D'intesa con il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. È prorogato al 30 giugno 2000 l'incarico conferito al prof. Marco Vitale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 9 aprile 1999 e del 30 giugno 1999.

Art. 2.

1. Le spese di funzionamento dell'ufficio del commissario delegato — ferma restando la gratuità dell'attività del commissario delegato, del vice commissario e del comitato di consulenza — gravano sulle disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. In relazione al disposto dell'art. 8 dell'ordinanza 9 aprile 1999, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua la struttura competente alla verifica del rendiconto al 31 dicembre 1999 che il commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 15 marzo 2000. Successivamente, la stessa struttura verificherà il rendiconto finale del commissario delegato rilasciandone attestazione.

Art. 4.

1. Restano confermate, per quanto non modificate dalla presente ordinanza, le precedenti ordinanze 9 aprile 1999 e 30 giugno 1999.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
BIANCO

00A0576

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 gennaio 2000.

Rimodulazione del programma dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 concernente interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza 1° luglio 1997, n. 2621, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, concernente «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise» e successive modifiche ed integrazioni di cui alle ordinanze n. 2630 del 24 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997 e n. 2878 del 20 ottobre 1998;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile in data 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma rimodulato degli interventi di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, integrato con il decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile in data 13 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1999;

Visto che ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2878/1998, il Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprio provvedimento, alla rimodulazione del programma di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2621/1997 ridefinendo l'importo di ciascun intervento, tenuto conto dei progetti già approvati, ed individuando i soggetti attuatori degli interventi stessi sulla base delle esigenze evidenziatesi in corso di attuazione del programma e della nuova ripartizione delle risorse;

Visto che nel programma di interventi previsti in «fascia C» per dissesti idrogeologici della regione siciliana, previsti dall'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, rientrano i seguenti interventi:

«Esecuzione di opere di contenimento sponde e risagomatura alveo nel tratto a valle di Modica» ricadente nel territorio comunale di Modica;

«Sistemazione idraulica del torrente Modica - Scicli da Scicli alla foce»;

«Sistemazione idraulica del torrente Curumeli, nella frazione di Donnalucata»;

«Sistemazione idraulica dei torrenti di Cavamata e Ritegno» che ricadono nel territorio comunale di Scicli,

e che il soggetto attuatore designato, con la stessa ordinanza n. 2621, è l'amministrazione provinciale di Ragusa;

Vista la nota prot. n. 62928 del 24 novembre 1999 dell'amministrazione provinciale di Ragusa;

Vista la nota prot. n. 8354 del 22 novembre 1999 del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa;

Considerato che il Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa opera sul territorio della medesima provincia, ha la competenza amministrativa e tecnica per effettuare gli interventi sui torrenti sopracitati;

Considerato che l'ufficio di protezione civile della regione siciliana, con nota prot. n. 8857 del 10 settembre 1999, ha richiesto la designazione del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa quale soggetto attuatore per gli interventi sopracitati;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto previsto nel programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 ed integrato a seguito della rimodulazione di cui al decreto del 13 agosto 1999, il soggetto attuatore degli interventi sottoelencati:

«Esecuzione di opere di contenimento sponde e risagomatura alveo nel tratto a valle di Modica» ricadente nel territorio comunale di Modica;

«Sistemazione idraulica del torrente Modica - Scicli da Scicli alla foce»;

«Sistemazione idraulica del torrente Curumeli, nella frazione di Donnalucata»;

«Sistemazione idraulica dei torrenti di Cavamata e Ritegno» che ricadono nel territorio comunale di Scicli,

è designato nel Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa in sostituzione dell'amministrazione provinciale di Ragusa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2000

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

00A0577

ORDINANZA 20 gennaio 2000.

Revoca della somma di L. 701.364.831 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 di rep. del 12 aprile 1991 concernente ulteriori finanziamenti per parziali completamenti di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo. (Ordinanza n. 3034).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 di rep. del 12 aprile 1991 con il quale è stato assegnato, tra l'altro, al comune di Ciminna un contributo di L. 800.000.000 per la prosecuzione degli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo;

Vista la nota n. 6188/1770 UTC del 1° settembre 1998 con la quale il comune di Ciminna (Palermo) trasmette la rendicontazione delle somme erogate per i lavori di cui al decreto suindicato, dalla quale risulta un importo disponibile di L. 702.558.585 per lavori non completati, a valere sulla predetta assegnazione di L. 800.000.000;

Vista la nota del 6 dicembre 1999 con la quale il collaudatore delle opere realizzate richiede la liquidazione delle spettanze professionali ammontanti a L. 1.193.754;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative si può procedere alla revoca della somma non utilizzata;

Considerato che la somma di L. 701.364.831 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 701.364.831 assegnata al comune di Ciminna con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 di rep. del 12 aprile 1991.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

00A0578

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 gennaio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 1999 e rideterminazione del numero del capitolo relativo alla spesa per interessi di buoni ordinari del Tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1999 che ha disposto per il 15 dicembre 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Visto il proprio decreto n. 227379 del 23 dicembre 1999, con il quale è stata, tra l'altro, indicata la spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammontante a L. 244.996.925.635. per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 dicembre 2000;

Vista la registrazione in data 12 gennaio 2000 con la quale l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha preso atto del suddetto decreto 23 dicembre 1999;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1999 con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Considerato che nella suddetta ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base la numerazione del capitolo relativo alla spesa per interessi di buoni ordinari del Tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, è 2934 anziché 4677;

Ritenuto di dover riproporre il suindicato decreto 23 dicembre 1999, n. 227379, per effetto della diversa sopra indicata numerazione del capitolo relativo alla spesa per interessi di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasei giorni è risultato pari a € 96,38.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 244.996.925.635 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 dicembre 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni è risultato pari a € 95,01.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A0581

DECRETO 21 gennaio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 gennaio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 5 gennaio 2000 che hanno disposto per il 14 gennaio 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 gennaio 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2000 il prezzo medio ponderato è risultato pari a € 99,19 per i B.O.T. a novantuno giorni e a € 96,19 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 62.609.345.246 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 14 aprile 2000; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2001 ammonta a L. 516.143.048.665 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 15 gennaio 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a € 98,83 per i B.O.T. a novantuno giorni e a € 94,81 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A0579

DECRETO 21 gennaio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 21 gennaio 2000 è di 3.508 miliardi di lire (pari a 1.812 milioni di euro);

Decreta:

Per il 31 gennaio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 luglio 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 6.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 gennaio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A0580

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Elpidha», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali dcl lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Elpidha», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Butera in data 25 febbraio 1964, repertorio n. 417531, registro società n. 1734, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 3237/85782.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 dicembre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A0556

DECRETO 23 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Giorgio martire», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «S. Giorgio martire», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Aurelio Cinque in data 19 ottobre 1957, repertorio n. 21157, registro sociale n. 115/58, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 3667/59714.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 dicembre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A0557

DECRETO 28 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Aura», in Grumento Nova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «Edilizia Aura», con sede in Grumento Nova, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 6 giugno 1989, registro società n. 4440 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2227.

Potenza, 28 dicembre 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

00A0558

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 2000.

Proroga del termine di cui al decreto ministeriale 29 luglio 1999 riguardante la pesca a strascico per le imbarcazioni dell'isola di Lampedusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale è stato approvato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995) recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in considerazione della situazione di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa nonché dell'ultraperifericità della stessa, agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato strascico fino al 31 dicembre 1999;

Considerato che è stato affidato all'UNIMAR il compito di eseguire un apposito monitoraggio sulla situazione esistente a livello locale, ai fini delle successive determinazioni dell'amministrazione;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 29 dicembre 1999, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dal decreto ministeriale 29 luglio 1999 in premessa citato è prorogato al 31 maggio 2000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A0559

DECRETO 12 gennaio 2000.

Proroga dei nulla-osta relativi alle unità per la pesca marittima nelle fasi della loro costituzione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999, concernente la determinazione dei criteri per la conferma della validità e per l'indicazione dei limiti temporali definitivi dei nulla-osta già rilasciati;

Valutata l'opportunità di prorogare la validità dei nulla-osta di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 1999 nei casi di motivata e documentata istanza degli interessati;

Valutata altresì l'opportunità di prevedere, in alternativa alla documentazione rilasciata dal R.I.Na., l'autocertificazione del cantiere navale costruttore;

Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella riunione del 29 dicembre 1999, hanno espresso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. La validità dei nulla-osta di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 ed al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 settembre 1999, in caso di motivata e documentata istanza dell'interessato, può essere prorogata per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 2.

1. Ai fini della proroga di cui al comma 3 dell'art. 1 ed al comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 settembre 1999, in alternativa alla documentazione rilasciata dal R.I.Na., attestante uno stato di avanzamento dei lavori tale da assicurare il completamento della nuova unità entro il termine previsto, è ammessa l'autocertificazione del cantiere navale costruttore.

2. È ammessa altresì l'autocertificazione del cantiere navale costruttore anche nell'ipotesi in cui i motivi della richiesta di proroga di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto riguardino la costruzione della nave.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A0560

MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1999.

Sospensione del termine per la presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 13 che prevede «misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali»;

Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalità e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, la definizione

delle informazioni e documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda e l'individuazione del concessionario responsabile delle attività istruttorie;

Vista la circolare in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;

Visti i decreti 12 ottobre 1998 e 15 dicembre 1998 relativi a termini di presentazione delle istanze di cui alla richiamata legge n. 140/1997;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di decentramento di funzioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1999, emanato ai sensi del comma 1, lettera *o),* del richiamato art. 18 del decreto legislativo n. 112/1998, il quale ha individuato le funzioni amministrative in materia di incentivazioni alle imprese riservate allo Stato;

Considerato che l'intervento a sostegno della ricerca e dell'innovazione di cui all'art. 13 della richiamata legge n. 140/1997 rientra tra quelli che saranno conferiti alle regioni;

Ravvisata la necessità di procedere alla sospensione dei termini di presentazione di nuove istanze, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nelle more del perfezionamento degli atti di conferimento;

Decreta:

Articolo unico

1. Dal 1° gennaio 2000 è sospesa la presentazione delle dichiarazioni-domande relative alla concessione dei benefici previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Sono restituite alle imprese le dichiarazioni-domande presentate a decorrere dal predetto termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Ministro: LETTA

00A0561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e sucessive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del presidente della Repubblica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 20 luglio 1999, senato accademico seduta del 22 settembre 1999);

Decreta:

Il cambio di denominazione degli insegnamenti: geochimica in «Geochimica ambientale» e geofisica in «Geofisica ambientale» relativi al corso di laurea scienze ambientali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 31 dicembre 1999

Il rettore: SILVESTRI

00A0562

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 7 gennaio 2000, n. **1/2000.**

Legge 3 agosto 1999, n. 265 - Adeguamento statutario.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Come è noto, la legge n. 265/1999 ha modificato in gran parte la legge n. 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali ed ha ridefinito aspetti essenziali del sistema amministrativo locale.

La riforma è diretta ad ampliare l'autonomia degli enti locali in ordine alle scelte attinenti la propria organizzazione, quali l'assetto del territorio, l'organizzazione delle funzioni, il funzionamento degli organi; viene riconosciuta, in sostanza, la possibilità di adottare soluzioni differenziate in relazione agli interessi localmente presenti e l'abbandono di modelli organizzativi precostituiti destinati ad operare ugualmente in tutti i casi.

Alla maggiore autonomia attribuita agli enti locali (che assume gli specifici contenuti indicati nell'art. 2, comma 4, nuovo testo, della legge n. 142/1990), si ricollega necessariamente l'ampliamento dei contenuti statutari e regolamentari ma anche, e soprattutto, una diversa collocazione dello statuto nel sistema delle fonti di produzione normativa.

Infatti, il comma 2-*bis*, dell'art. 4, della legge n. 142/1990, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 265 citata, prevede che la legge statale indichi «espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni».

Per effetto di questa previsione le norme locali sono vincolate alle leggi dello Stato che contengono i principi inderogabili in materia di ordinamento degli enti locali, ma non sono subordinate alle altre leggi statali in materia.

Si tratta di innovazioni di particolare rilievo che attribuiscono allo statuto ed al regolamento comunale un ruolo centrale nella attività normativa di ambito locale, in aderenza al principio di sussidiarietà, recepito nella legge n. 59/1997 e nel decreto legislativo 112/1998 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali.

Viene ampliato il contenuto precettivo degli statuti e dei regolamenti, a cui il legislatore affida la disciplina di aspetti essenziali per lo svolgimento della vita amministrativa e democratica dell'ente.

Allo statuto sono affidati poteri decisionali sulla forma di governo dell'ente, attraverso la definizione del numero degli assessori (art. 33, nuovo testo), la disciplina sulla decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute del consiglio (comma 6-*bis* dell'art. 31 della legge n. 142), la scelta sulla figura del presidente del consiglio nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (cfr. art. 31, comma 3-*bis*, della legge n. 142/ 1990).

È rafforzato il ruolo del consiglio, ed è rimessa alla potestà decisionale dell'ente la definizione dei rapporti politico-amministrativi tra il consiglio comunale e gli altri organi di governo dell'ente, con la previsione di forme di vigilanza e modi di partecipazione del consiglio alla definizione ed attuazione delle linee programmatiche proposte dal sindaco o dal presidente della provincia (cfr. art. 34, comma 2-*bis*, della legge n. 142/1990).

Risulta, inoltre, valorizzata la posizione delle minoranze all'interno del consiglio ed all'interno dell'ente locale, attraverso il riconoscimento di nuove forme di garanzia delle minoranze (cfr. art. 4, comma 2, nuovo testo, legge n. 142/1990), ed è riconsiderato, in una visione più ampia, il ruolo dei cittadini alla partecipazione alla vita amministrativa dell'ente, con l'introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale (cfr. art. 2, comma 5, nuovo testo della legge n. 142/1990) e con la previsione di nuove disposizioni in materia di consultazione popolare e di referendum (cfr. art. 6, nuovo testo, legge n. 142/1990).

Si richiamano, infine, tra le altre, le innovazioni in materia di riordino territoriale ed in materia di decentramento (cfr. la disciplina sui municipi e sulla forme di decentramento) (cfr. articoli 12 e 13 della legge n. 142/1990, come sostituiti rispettivamente dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 8 della legge n. 265/1999).

Per garantire l'attuazione della riforma introdotta dalla legge n. 265 e la realizzazione del nuovo sistema di governo degli enti locali, nonché il corretto svolgimento dei poteri locali, è necessario quindi che gli enti locali provvedano al più presto ad adeguare le proprie disposizioni statutarie ai nuovi principi introdotti dalla legge.

Si tratta di un impegno fondamentale che gli enti locali sono chiamati ad assolvere per rendere sempre più pieno e concreto il ruolo istituzionale a loro assegnato dalla legge.

Le SS.LL. sono invitate a richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni locali sulla necessità di provvedere al segnalato adempimento, assicurando alle stesse — ove richiesta — la massima collaborazione e consulenza anche da parte di questa amministrazione.

Il Ministro: BIANCO

00A0563

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 novembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Jadranka Sturm Kocjan, console genrale della Repubblica di Slovenia a Trieste.

In data 14 gennaio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Umberto Marcello del Majno, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Venezia.

In data 10 gennaio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Ximena Verdesoto Custode, console generale della Repubblica dell'Ecuador a Roma.

00A0564

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto decreto n. 751 del 25 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ATENOLOLO per uso umano a denominazione comune nella forma e confezione: «100 mg compresse», 14 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio, 7, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 11845960159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse», 14 compresse;

A.I.C. n. 033789013\G (in base 10), 10752P (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Apotex Inc. stabilimento sito in Ontario (Canada), 150 Signet Drive, Weston (produzione in bulk, confezionamento, controlli); Monsanto italiana S.p.a. stabilimento sito in Milano (Italia), via Volturno 48 - Quinto de' Stampi, Rozzano (confezionamento e controlli); Zambon Group S.p.a. stabilimento sito in Vicenza (Italia), via della Chimica, 9 (confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 118,2 mg; cellulosa microcristallina (ph 102) 90 mg; magnesio stearato 7 mg; sodio croscarmellosio 20 mg; acido stearico 4 mg; silice colloidale 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmia tachicardica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0388

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina»

Estratto decreto n. 772 del 29 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PIPERACILLINA per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone 1 g + fiala solvente 2 ml, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone 2 g + fiala solvente 4 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone 1 g + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 033690013\G (in base 10), 1044DX (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l. stabilimento sito in Santa Palomba - Roma (Italia), via delle Gerbere, s.n.c. (completa).

Rilascio dei lotti: Biopharma S.r.l.

Composizione:

flacone di polvere, dati espressi per 1 flacone:

principio attivo: piperacillina sodica 1,042 g;

eccipiente: XXX.

Composizione:

fiala solvente, dati espressi per 1 fiala:

principio attivo: XXX;

eccipienti: libocaina cloridrato 10 mg; acqua p.p.i. 2 ml;

confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone 2 g + fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 033690025\G (in base 10), 1044F9 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l. stabilimento sito in Santa Palomba - Roma (Italia), via delle Gerbere, snc (completa).

Rilascio dei lotti: Biopharma S.r.l.

Composizione:

flacone di polvere, dati espressi per 1 flacone:

principio attivo: piperacillina sodica 2,084 g;

eccipiente: XXX.

Composizione:

fiala solvente, dati espressi per 1 fiala:

principio attivo: XXX;

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua p.p.i. 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0387

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0027
Yen giapponese	105,54
Dracma greca	331,45
Corona danese	7,4457
Corona svedese	8,5590
Sterlina	0,60620
Corona norvegese	8,0455
Corona ceca	35,875
Lira cipriota	0,57703
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,12
Zloty polacco	4,1097
Tallero sloveno	199,8875
Franco svizzero	1,6136
Dollaro canadese	1,4460
Dollaro australiano	1,5295
Dollaro neozelandese	1,9775
Rand sudafricano	6,1598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0598

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centoottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentoottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2 (quattrocentosettatatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, ralativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 515,4 (cinquecentoquindicivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 536,3 (cinquecentotrentaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 567,5 (cinquecentosessantasettevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 421,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 581,9 (cinquecentoottantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 434,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 590,8 (cinquecentonovantavirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 443,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 599,8 (cinquecentonovantanovevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 451,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 612,5 (seicentododicivirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 463,0.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 448,4 (quattrocentoquarantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 466,6 (quattrocentosessantaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 493,7 (quattrocentonovantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 353,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 506,3 (cinquecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 365,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 514,0 (cinquecentoquattordicivirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 521,8 (cinquecentoventunovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 379,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 532,9 (cinquecentotrentaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 389,8.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5 (trecentottantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 400,9 (quattrocentovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 417,1 (quattrocentodiciassettevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 441,3 (quattocentoquarantunovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 305,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 452,6 (quattocentocinquantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 316,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 459,5 (quattocentocinquantanovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 322,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 466,4 (quattrocentosessantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 476,4 (quattocentosettantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 337,8.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centoottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 334,7 (trecentotrentaquattrovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 348,2 (trecentoquarantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 368,4 (trecentosessantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 377,9 (trecentosettantasettevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 247,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 383,6 (trecentottantatrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 252,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 389,4 (trecentottantanovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 257,9

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 397,7 (trecentonovantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 265,5.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centoottantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 276,4 (duecentosettantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 287,6 (duecentottantasettevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 304,3 (trecentoquattrovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 179,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 312,1 (trecentododicivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 186,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 316,9 (trecentosedicivirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 191,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 321,7 (trecentoventunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 328,5 (trecentoventottovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 201,9.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1983 e 'risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1984 e risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta paria più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 234,5 (duecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 244,0 (duecentoquarantaquattrovirgolazero)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 258,2 (duecentocinquantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 264,8 (duecentosessantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 268,8 (duecentosessantottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 278,7 (duecentosettantottovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,2.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 201,6 (duecentounovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 209,8 (duecentonovevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 221,9 (duecentoventunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 104,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 227,6 (duecentoventisettevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 109,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 231,1 (duecentotrentunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 234,6 (duecentotrentaquattrovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 239,6 (duecentotrentanovevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,2.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 178,8 (centosettantottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 186,1 (centottantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 196,9 (centonovantaseivirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 80,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 205,0 (duecentocinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 88,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 208,0 (duecentoottovirgolzero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 91,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 212,5 (duecentododicivirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1993 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 95,3.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 164,4 (centosessantaquattrovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 171,0 (centosettantunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 180,9 (centottantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 185,6 (centoottantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 188,4 (centottantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 195,3 (centonovantacinquevirgolatre).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 151,4 (centocinquantunovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 166,6 (centosessantaseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 173,5 (centosettantatrevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 176,1 (centosettantaseivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 179,9 (centosettantanovevirgolanove).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 145,1 (centoquarantacinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 163,8 (centosessantatrevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 166,3 (centosessantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 168,8 (centosessantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 172,4 (centosetantaduevirgolaquattro).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132,7 (centotrentaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 138,0 (centotrentottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 143,6 (centoquarantatrevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 152,0 (centocinquantaduevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 155,9 (centocinquantacinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 158,2 (centocinquantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 160,6 (centosessantavirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 164,0 (centosessantaquattrovirgolazero).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 130,9 (centotrentavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 136,2 (centotrentaseivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 144,1 (centoquarantaquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 147,8 (centoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 152,3 (centocinquantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 155,5 (centocinquantacinquevirgolacinque).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 122,9 (centoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 127,9 (centoventisettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 135,3 (centotrentacinquevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 138,7 (centotrentottovirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 140,9 (centoquarantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 143,0 (centoquarantatrevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 146,0 (centoquarantaseivirgolazero).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 115,5 (centoquindicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 127,2 (centoventisettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 130,4 (centotrentavirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 132,4 (centotrentaduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 134,4 (centotrentaquattrovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 137,3 (centotrentasettevirgolatre).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 119,9 (centodiciannovevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 123,0 (centoventitrevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 126,8 (centoventiseivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 108,2 (centoottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 114,5 (centoquattordicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 117,4 (centodiciassettevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 119,2 (centodiciannovevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 121,0 (centoventunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 123,6 (centoventitrevirgolasei).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 110,1 (centodiecivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 112,9 (centododicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 116,4 (centosedicivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 118,8 (centodiciottovirgolaotto).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 105,8 (centocinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 108,5 (centoottovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 111,8 (centoundicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 114,2 (centoquattordicivirgoladue).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 102,6 (centoduevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 105,7 (centocinquevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 107,9 (centosettevirgolanove).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 103,1 (centotrevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 105,2 (centocinquevirgoladue).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 103,7 (centotrevirgolasette).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 102,1 (centoduevirgolauno).

00A0565

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1998 Dicembre	108,1	1,5	3,1
Media	*107,6*	*1,8*	*3,6*
1999 Gennaio	108,2	1,3	2,9
Febbraio	108,4	1,2	3,0
Marzo	108,6	1,4	3,1
Aprile	109,0	1,6	3,4
Maggio	109,2	1,6	3,3
Giugno	109,2	1,5	3,3
Luglio	109,4	1,7	3,5
Agosto	109,4	1,6	3,5
Settembre	109,7	1,8	3,6
Ottobre	109,9	1,8	3,5
Novembre	110,3	2,0	3,6
Dicembre	110,4	2,1	3,7

00A0524

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante: «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2000, alla pagina 8, all'articolo 5, comma 3, alla quarta riga, dove è scritto: «15-ter, 15-quater, *15-quinques,* 15-sexies e *1-nonies,*», leggasi: «15-ter, 15-quater, *15-quinquies,* 15-sexies e *15-novies,*».

00A0499

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77